

**XXXIV Congresso Nazionale Forense
Catania, 4 - 6 ottobre 2018**

Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione

**REVISIONE DELLO STATUTO-REGOLAMENTO CONGRESSUALE
APPROVATO NEL CORSO DEL XXXIII CONGRESSO NAZIONALE
FORENSE DI RIMINI**

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. EDOARDO FERRARO
(DELEGATO DEL FORO DI PADOVA)**

**Mozione statutaria per emendamento dell'art. 3, comma 5 e comma 8
e dell'art. 5 comma 3, comma 5, comma 6 e comma 9
dello Statuto e Regolamento del Congresso Nazionale Forense.**

**Mozione per modifica di regole e di termini relativi all'inserimento di nuovi temi
congressuali, ed ampliamento democratico dei soggetti legittimati.**

1. Le norme oggetto della presente mozione riguardano, nella sostanza, la possibilità per gli attori del Congresso di estendere i temi decisi dagli organizzatori in modo da dare un più ampio respiro alle tematiche congressuali, nonché di richiedere ulteriori sessioni congressuali.

Nell'ottica di un ampliamento dei poteri dei delegati, si ritiene che possa essere corretta una riduzione dal 25% al 15% dei delegati richiesti per integrare i temi congressuali e per chiedere la convocazione di ulteriori sedute.

Analogamente, visto il bacino più ristretto, si considera congruo aumentare la percentuale richiesta per i presidenti dei COA dal 25% al 50%: ciò in virtù del fatto che i presidenti sono delegati di diritto e non eletti dai colleghi, configurandosi quindi come soggetti non investiti direttamente dalla rappresentanza democratica.

Tale proposta emendativa non ha solo lo scopo di amplificare i poteri dei delegati congressuali, veri protagonisti dell'assise, in relazione ai temi del congresso, ma servirà altresì per facilitare l'adeguamento dell'oggetto della discussione a eventi e circostanze sopravvenute rispetto al momento della convocazione, evitando il rischio che il Congresso Nazionale Forense non possa trattare di temi che si siano palesati successivamente alla convocazione.

Inoltre, nel “preambolo” dello Statuto si espone che l’ordinamento professionale riconosce espressamente il ruolo delle Associazioni Forensi e che il Congresso Nazionale è la rappresentanza collettiva degli iscritti, delle istituzioni territoriali e nazionali e delle Associazioni forensi, soggetti congressuali mediante le loro massime espressioni.

L’art. 3 comma 3, inoltre prevede la comunicazione della convocazione del Congresso, tra gli altri, anche alle Associazioni Forensi ed alle Associazioni specialistiche.

Viene quindi genericamente riconosciuto un ruolo importante alle Associazioni Forensi ed alle Associazioni specialistiche, salvo poi disconoscerne implicitamente l’importanza, escludendole da facoltà riconosciute ad altri soggetti, posti apparentemente sullo stesso piano.

In particolare, il comma 5 dell’art. 3 conferisce all’OCF, ai Delegati ed ai Presidenti COA la facoltà di integrare i temi congressuali contenuti nella convocazione del congresso, ma non riconosce tale facoltà anche alle Associazioni Forensi ed alle Associazioni specialistiche.

Appare opportuno, pertanto, riconoscere anche a queste associazioni il diritto di poter integrare i temi congressuali.

Analoga è poi la previsione del comma 8, con riferimento alle sessioni congressuali ulteriori.

2. Quanto ai termini, la mozione ingloba sia la questione dei termini per la presentazione di nuovi temi, sia una parificazione (con modifica e ampliamento) dei termini per presentazione di mozioni e sottoscrizione delle stesse.

Per ciò che riguarda i nuovi temi, si prevede un termine di presentazione degli stessi anticipato nel tempo, da 10 giorni prima dell’apertura del Congresso a 90 giorni prima.

Ciò consentirà ai delegati eletti (secondo il progetto di modifica almeno 180 giorni prima dell’apertura dei lavori), a OCF, ai presidenti dei COA ed alle Associazioni forensi di avere 90 giorni per individuare nuovi temi e, successivamente, altri 30 per predisporre le mozioni secondo la nuova scansione.

Inoltre si amplia il termine per l’adesione alle mozioni presentate che sale da 15 giorni prima dell’apertura dei lavori a 20 giorni prima (con, quindi, 40 giorni per la valutazione delle mozioni stesse).

Per ciò che concerne l’esame delle proposte, si deve rilevare come l’odierno Statuto, ove considerati nei termini massimi, non consentirebbe l’esame stesso: infatti, alla scadenza del termine per le adesioni alle mozioni (15 giorni prima dell’apertura dei lavori), vi sarebbe una scansione come la seguente:

- 3 giorni per trasmissione mozioni dall’Ufficio di presidenza alla commissione verifica poteri;
- 7 giorni per verifica delle adesioni;
- 7 giorni per verifica della ammissibilità;
- 3 giorni per la pubblicazione sul sito.

In tutto sono 20 giorni: considerando il termine di partenza e la durata di tre giorni del Congresso, lo stesso sarebbe finito da un giorno.

Si propone, quindi, una scansione temporale diversa e che rispetti i tempi massimi per l'apertura del congresso che può riassumersi come segue:

- entro 2 giorni dalla scadenza del termine per le adesioni per trasmissione mozioni dall'Ufficio di presidenza alla commissione verifica poteri;
- 7 giorni per verifica delle adesioni;
- 7 giorni per verifica della ammissibilità;
- 2 giorni successivi alla verifica per la pubblicazione sul sito.

Essendo tutte le mozioni degli originali informatici, non vi saranno problemi nella spedizione (a mezzo email o pec) tra i vari organi del Congresso, né per quanto riguarda il caricamento sul sito internet. Potranno restare invariati i termini sulla verifica delle adesioni e della ammissibilità.

Nel complesso si tratterà di 18 giorni, con la messa a disposizione delle mozioni due giorni prima dell'apertura del Congresso, per essere valutate dall'assemblea.

Si propone la modifica del comma 5 e del comma 8 dell'art. 3, e del comma 3, comma 5, comma 6, e comma 9 dell'art. 5 nel modo seguente:

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
<p>Art. 3 (Convocazione del Congresso e svolgimento dei lavori)</p> <p>5. L'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione del Congresso di cui al comma 3 è integrato con i temi ulteriormente proposti da OCF ovvero da almeno il 25% dei Delegati congressuali ovvero da almeno il 25% dei Presidenti dei COA, non oltre 10 giorni prima della data di inizio dei lavori congressuali.</p> <p>8. Le sessioni congressuali ulteriori di cui al comma precedente sono indette dal CNF su sua iniziativa o su richiesta di OCF ovvero di almeno il 25% dei Delegati ovvero di almeno il 25% dei Presidenti dei COA, con indicazione dei temi da porre all'ordine del giorno. Il CNF, non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta, convoca l'ulteriore sessione congressuale comunicandola, a mezzo posta</p>	<p>Art. 3 (Convocazione del Congresso e svolgimento dei lavori)</p> <p>5. L'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione del Congresso di cui al comma 3 è integrato con i temi ulteriormente proposti da OCF ovvero da almeno il 15% dei Delegati congressuali ovvero da almeno il 50% dei Presidenti dei COA, ovvero da almeno il 25% delle Associazioni Forensi e/o delle Associazioni specialistiche, non oltre il termine di 90 giorni prima della data di inizio dei lavori congressuali.</p> <p>8. Le sessioni congressuali ulteriori di cui al comma precedente sono indette dal CNF su sua iniziativa o su richiesta di OCF ovvero di almeno il 15% dei Delegati ovvero di almeno il 50% dei Presidenti dei COA, ovvero da almeno il 25% delle Associazioni Forensi e/o delle Associazioni specialistiche, con indicazione</p>

elettronica certificata, ai Delegati di cui all'art. 4 commi 1 e 2.

Art. 5 (Deliberati del Congresso)

3. A pena di inammissibilità, ogni proposta di deliberato congressuale è sottoscritta digitalmente dal presentatore e da questi trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio di presidenza non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di apertura dei lavori della sessione congressuale.

5. Ogni Delegato può aderire alla proposta di deliberato con espressa dichiarazione sottoscritta digitalmente e trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data di apertura dei lavori della sessione congressuale, a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio di presidenza, ovvero con altro mezzo telematico da quest'ultimo ritenuto idoneo.

6. Entro tre giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, l'Ufficio di presidenza trasmette alla Commissione verifica poteri le proposte di deliberato e le dichiarazioni di adesione pervenute.

9. L'Ufficio di presidenza, entro i tre giorni successivi alla delibera di ammissione di cui al comma precedente, cura la pubblicazione sul sito internet del Congresso delle proposte di deliberato dichiarate ammesse.

dei temi da porre all'ordine del giorno. Il CNF, non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta, convoca l'ulteriore sessione congressuale comunicandola, a mezzo posta elettronica certificata, ai Delegati di cui all'art. 4 commi 1 e 2.

Art. 5 (Deliberati del Congresso)

3. A pena di inammissibilità, ogni proposta di deliberato congressuale è sottoscritta digitalmente dal presentatore e da questi trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio di presidenza non oltre il **sessantesimo** giorno antecedente la data di apertura dei lavori della sessione congressuale.

5. Ogni Delegato può aderire alla proposta di deliberato con espressa dichiarazione sottoscritta digitalmente e trasmessa, non oltre il **ventesimo** giorno antecedente la data di apertura dei lavori della sessione congressuale, a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio di presidenza, ovvero con altro mezzo telematico da quest'ultimo ritenuto idoneo.

6. Entro **due giorni** successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, l'Ufficio di presidenza trasmette alla Commissione verifica poteri le proposte di deliberato e le dichiarazioni di adesione pervenute.

9. L'Ufficio di presidenza, i **due giorni successivi** alla delibera di ammissione di cui al comma precedente, cura la pubblicazione sul sito internet del Congresso delle proposte di deliberato dichiarate ammesse.

(Firmato Digitalmente)

Avv. Edoardo Ferraro